



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 25 febbraio 2003

Deliberazione n. 7/2003

OGGETTO: DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE – III STRALCIO. COMPATIBILITA' CON LA PIANIFICAZIONE DI BACINO (ARTT. 22 E 41 DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI).


IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art.17 della suddetta legge, relativo a “*Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino*”;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Po*”;
- la Legge Regionale del Piemonte 26 aprile 2000, n.44, recante “*Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59*”;
- in particolare, l’art.30 della suddetta legge regionale;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n.79 – 6592 dell’8 agosto 2002, recante “*Approvazione del Documento di Programmazione delle attività estrattive, relativo ai materiali per usi industriali (III Stralcio), ai sensi dell’art.30, L.R. 44/2000*”;
- la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico*”;



PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;
- l'art.30, comma 1 della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000, n.44 prevede che *“la Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei piani provinciali di settore dell'attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione”*;
- con propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il *“Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico”* (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493; detto Piano persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- l'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta e, pertanto, esso comprende anche il territorio oggetto della legge n.102/1990;
- ai sensi dell'art.17, comma 3, lett. e) della legge 183/1989, il PAI contiene la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
- in particolare, l'art.22, comma 1 e l'art.41, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (elaborato n.7) stabiliscono che i Piani di settore in materia di attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere comunicati, all'atto dell'adozione, all'Autorità di bacino, la quale esprime un parere di compatibilità degli stessi con la pianificazione di bacino.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del suddetto art.30, comma 1 della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000, n.44 la Regione Piemonte ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n.79 – 6592 dell'8 luglio 2002, il *“Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (III Stralcio) relativo ai materiali per usi industriali”* (di seguito brevemente definito DPAAE)
- il suddetto DPAAE è stato successivamente trasmesso a questa Autorità di bacino per l'espressione del parere di compatibilità di cui ai citati artt.22 e 41 delle NTA del PAI approvato;
- il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, nella seduta del 3 dicembre 2002, ha esaminato il citato DPAAE, esprimendo parere favorevole subordinato al recepimento delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al parere medesimo;



ACQUISITO

- il suddetto parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 3 dicembre 2002;

RITENUTO

- di accogliere il parere espresso dal Comitato Tecnico e pertanto di farlo proprio;



per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1

In relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino del “*Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, relativo ai materiali industriali*” (DPAE – III Stralcio) della Regione Piemonte, approvato, con deliberazione della Giunta regionale n.79 – 6592 dell’8 luglio 2002 si esprime, ai sensi dell’art.22, comma 1 e art.41, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, parere favorevole subordinato al recepimento delle indicazioni, contenute nell’Allegato 1 alla presente Deliberazione.

Il Segretario Generale
(Dott. Michele Presbitero)



Il Presidente
(On.le Altero Matteoli)

